

Prot. n. 9144

Belluno, 21 ottobre 2019

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI UN NUMERO INDICATIVO FINO A N. 15 (QUINDICI) AUTOBUS A GASOLIO, NUOVI DI FABBRICA DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II, A DUE ASSI SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE O IN ALTERNATIVA SECONDO IL SOSTITUENTE REGOLAMENTO CE N. 661/2009, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 11.850 MM E 12.350 MM, CON PIANALE DEL CORRIDOIO LONGITUDINALE DI ALTEZZA COMPRESA TRA 1.250 MM E 1.400 MM - CIG 8051234879. RICHIESTE CHIARIMENTI.

La scrivente Società Appaltante, in accoglimento delle richieste di chiarimenti pervenute, ritiene opportuno precisare quanto segue:

Quesito n. 1

Si richiede conferma che l'art. 3 ricomprenda le seguenti opzioni di soggetti da qualificare.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i Fornitori che producono autobus nuovi di fabbrica e che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.

Ai fini della presente procedura, sono considerati Fornitori che producono autobus nuovi di fabbrica quelli che:

- 1. svolgono l'attività di fabbricazione degli autobus (fabbricanti)*
- 2. e/o quelli che svolgono l'attività di commercializzazione di autobus fabbricati da altri soggetti (anch'essi di uno Stato membro dell'Unione Europea);*
- 3. o di uno dei Paesi terzi di cui agli accordi internazionali indicati all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016) con i quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile*
- 4. o, in alternativa, che siano anch'essi (come il soggetto commercializzatore) soggetti al controllo da parte di una stessa società in ragione di rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.*

Resta inteso che, con riferimento ad un medesimo soggetto che svolge l'attività di fabbricazione è ammessa la partecipazione di un solo Fornitore (il medesimo soggetto fabbricante o, in alternativa, un unico soggetto commercializzatore legato al fabbricante a norma di quanto sopra).

RISPOSTA:

Si conferma quanto riportato all'art. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA del Disciplinare di Prequalifica come segue:

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare Domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i Fornitori che producono autobus nuovi di fabbrica e che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.

Ai fini della presente procedura, sono considerati Fornitori che producono autobus nuovi di fabbrica quelli che svolgono l'attività di fabbricazione degli autobus (fabbricanti) e/o quelli che svolgono l'attività di commercializzazione di autobus fabbricati da altri soggetti (anch'essi di uno Stato membro dell'Unione Europea, o di uno dei Paesi terzi di cui agli accordi internazionali indicati all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016) con i quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o, in alternativa, che siano anch'essi (come il soggetto commercializzatore) soggetti al controllo da parte di una stessa società in ragione di rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Resta inteso che, con riferimento ad un medesimo soggetto che svolge l'attività di fabbricazione è ammessa la partecipazione di un solo Fornitore (il medesimo soggetto fabbricante o, in alternativa, un unico soggetto commercializzatore legato al fabbricante a norma di quanto sopra).

☞ **Quesito n. 2**

Si richiede se sia possibile poter partecipare anche con veicoli con pianale a 1140 mm.

RISPOSTA:

No. La procedura ha ad oggetto la fornitura di un numero indicativo fino a n. 15 (quindici) autobus a gasolio, nuovi di fabbrica di ultima generazione, di classe II, a due assi secondo la Direttiva 2001/85 CE o in alternativa secondo il sostituito Regolamento CE n. 661/2009, di lunghezza compresa tra 11.850 mm e 12.350 mm, con pianale del corridoio longitudinale di altezza compresa tra 1.250 mm e 1.400 mm.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Emanuela Casellato

